

Cass. civ. Sez. II, 11-08-2005, n. 16846

Fatto

Diritto

P.Q.M.

AVVOCATO E PROCURATORE

Responsabilità professionale

LAVORO AUTONOMO

PROVA IN GENERE (MAT. CIV.)

Prove

in genere

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino -Presidente

Dott. BOGNANNI Salvatore -Consigliere

Dott. SCHETTINO Olindo -rel. Consigliere

Dott. PICCIALLI Luigi -Consigliere

Dott. TRECAPELLI Giancarlo -Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AVOSSA VIRGINIA, elettivamente domiciliata in ROMA VI A RAVA' 106, presso lo studio dell'avvocato SARROCCO PIETRO, difesa dall'avvocato PANNAIN REMO, giusta delega in atti;

-ricorrente -

contro

GROSSO ANTONIO;

-intimato-

avverso la sentenza n. 1324/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 18/05/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/05 dal Consigliere Dott.

Olindo SCHETTINO;

udito l'Avvocato PANNAIN Remo, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 13-5-1998, Virginia Avossa conveniva in giudizio davanti al tribunale di Monza l'Avv. Antonio Grosso, per sentire accertare la di lui responsabilità professionale in relazione al patrocinio in favore di essa attrice, in una controversia di opposizione a precetto nell'ambito di una procedura di espropriazione immobiliare, e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e morali. Nella contumacia del convenuto, l'adito tribunale, all'esito dell'espletata istruttoria, con sentenza dell'8-10-1999 accertava la responsabilità dell'Avv. Grosso nell'espletamento dell'incarico professionale affidatogli dall'attrice, ma rigettava la domanda di risarcimento dei danni da questa proposta, per mancanza di prova degli stessi, e condannava il convenuto alle spese. Subiti in Proposto appello dall'Avossa, la quale quantificava i danni conseguenza della soccombenza nella procedura esecutiva, per la quale aveva dato incarico all'Avv. Grosso, in lire 184.720.674, la corte di appello di Milano, con sentenza del 18-5-2001, pronunciata nella contumacia dell'appellato, lo ha rigettato e, nel confermare la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda dell'appellante di rifusione delle spese di secondo grado, con la seguente motivazione.

Ha rilevato, innanzitutto, la corte che l'appellante non ha impugnato la sentenza del tribunale relativamente alla parte in cui è stato affermato che il cliente, il quale pretenda il ristoro dei danni subiti per negligente espletamento del mandato professionale dell'avvocato, deve produrre documenti o articolare prove idonee a fornire una ragionevole certezza dell'erroneità della sentenza di primo grado e dell'accoglimento del gravame che conseguentemente avrebbe potuto essere proposto. Rimane, quindi, il fatto che l'appellante non ha fornito alcuna prova sul punto, non essendo sufficiente, per la condanna risarcitoria, secondo la corte, la prova di un comportamento colposo astrattamente idoneo ad arrecare danni, ma essendo necessaria la dimostrazione che in concreto i danni lamentati si siano effettivamente verificati. Nè è possibile procedere ad una liquidazione equitativa, alla quale è consentito fare ricorso unicamente nei casi in cui vi sia impossibilità di determinare il danno nel suo preciso ammontare, e non anche quando, come nel caso di specie, manchi la certezza probatoria della stessa esistenza ontologica del danno.

Non sono, infine, secondo la corte, prova del danno nè l'esborso subito da un parente dell'appellante, per evitare la vendita all'asta dell'immobile di lei, oggetto dell'esecuzione, nè quello "ulteriore", che sarebbe stato causato dalla mancata proposizione dell'appello.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza Avossa Virginia in forza di un solo motivo, variamente articolato.

Nessuna attività difensiva ha svolto l'Avv. Antonio Grosso.

Motivi della decisione

La ricorrente denuncia "violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c.", in relazione ai seguenti punti: a) pur essendo stata accertata e riconosciuta, in sede di merito, la negligente condotta dell'Avv. Grosso nell'espletamento del mandato professionale, come è emerso dall'interrogatorio formale da lui reso e dall'escussione dei testi, entrambi i giudici non hanno, peraltro, riconosciuto e liquidato i danni reclamati, per il fatto che l'attrice non avrebbe provato nè l'infondatezza della pretesa dell'altra parte nè che essa sarebbe stata costretta, a contrarre un mutuo in breve tempo, onde evitare la vendita del proprio immobile all'asta, in conseguenza dell'esecuzione forzata scaturita dalla negligenza del professionista; mentre tale prova è emersa dalle risultanze processuali. b) non

si è proceduto, da parte della corte, alla liquidazione, quanto meno equitativa ex art. 1226 c.c., e, comunque, sulla base di presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., dei danni subiti da essa ricorrente in conseguenza del predetto comportamento negligente dell'Avv. Grosso, sebbene ne fosse stata fornita, nella fattispecie, la prova documentale ex art. 1223 c.c..

Il ricorso è infondato.

Non sussiste violazione dell'art. 1223 c.c..

La corte di appello ha rilevato che l'appellante non aveva impugnato la sentenza del primo giudice, con la quale era stata rigettata la domanda per mancanza di prova del danno, nella parte in cui era stato affermato che il cliente, che pretenda il ristoro dei danni in conseguenza del negligente espletamento del mandato professionale dell'avvocato, deve produrre documenti o articolare prove idonee a fornire una ragionevole certezza dell'erroneità della sentenza di primo grado e dell'accoglimento del gravame, che avrebbe dovuto essere proposto, per cui sul punto si era formato il giudicato.

Il rilievo del giudice di appello è esatto.

Questa Corte ha enunciato il principio secondo cui l'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. in caso di incuria o di ignoranza di disposizione di legge ed, in genere, nei casi in cui per negligenza o imperizia compromette il buon esito del giudizio, mentre nei casi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave (Cass. n. 11612/1990).

In applicazione di tale principio è stato ritenuto, quindi, che l'inadempimento del professionista nei riguardi del cliente non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira quest'ultimo, ma soltanto dalla violazione da parte del professionista del dovere di diligenza inerente ed adeguato alla natura dell'attività esercitata; nel senso che l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine -positivamente svolta sulla base degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire -circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente (Cass. n. 5364/77 e n. 1831/77).

Alla luce di tali principi, non può revocarsi in dubbio che, avendo il tribunale rigettato la domanda dell'attrice, in quanto rimasta sfornita di prova circa "la ragionevole certezza dell'erroneità della sentenza di primo grado (evidentemente sfavorevole all'attrice medesima) e dell'accoglimento del gravame che il legale avrebbe dovuto proporre", ed avendo la corte di appello rilevato, come sopra detto, che proprio in merito a tale decisiva affermazione l'appellante non aveva proposto uno specifico mezzo d'impugnazione, la denuncia di violazione dell'art. 1223 c.c., con cui la ricorrente deduce di avere subito danni, imputandoli genericamente alla negligente condotta professionale del legale, non coglie nel segno, altro dovendo essere l'argomento d'indagine che, supportato da congrue prove, avrebbe dovuto essere sottoposto ai giudici di merito.

Il punto di cui alla lettera b), relativo alla denunciata violazione dell'art. 1226 c.c., rimane assorbito.

In mancanza di attività difensiva dell'intimato, non va emessa alcuna pronuncia sulle spese.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2005.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2005